Codice A1103A
D.D. 20 marzo 2025, n. 354
Ordinanza d'archiviazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 - (F. 98FOR/2020)

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 354/A1103A/2025 DEL 20/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'archiviazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 – (F. 98FOR/2020)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 16 del 08/08/2021 dalla POLIZIA MUNICIPALE DI CIRIE', a carico del sig*omissis* in qualità di trasgressore/proprietario del terreno/obbligato in solido, nei confronti dei quali con processo verbale n. 56/L/20 del 10/04/2020 elevato da Agenti per i fatti avvenuti nel comune di CIRIE' ove è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 10.7 della L.r. 15/2018 punito dal'art. 10 della L. 352/2000, per accensione di fuochi (o compimento di ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio) su terreni boscati, arbustivi e pascolivi durante periodo di divieto speciale per alta pericolosità decretato dalla DD della Regione Piemonte. n. 969 del 06.04.20, a distanza inferiore ai 100 mt da tali terreni (nel caso dispecie all'interno di terreno arbustivo);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione incondizionata come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 10.7 della L.r. 15/2018 ("*sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio*) punito dal'art. 10 della L. 352/2000 ("*Per le trasgressioni ai divieti di cui al*

comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.");

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore ma non sugli elementi fattuali oggetto di valutazione o di accertamento tecnico;

acquisiti gli atti prodromici all'accertamento (rilievi fotografici, filmici e verbale di constatazione);

ritenuto che la presenza di "pioppeto" dichiarata dal trasgressore non costituisca causa di esenzione dal divieto di accensione di un fuoco poichè la preenza di un pioppeto rileverebbe solo in caso di "terreno boschivo", ai sensi dell'art. 3 della legge reg. 4/2009, mentre nel caso in questione l'accertamento si riferisce al fatto illecito di accensione avvenuto "all'interno di un terreno arbustivo";

acquisito il parere tecnico del competente settore regionale in materia di tutela del boschi e prevenzione degli incendi sui richiamati atti prodromici all'accertamento in merito alla natura arbutiva o prativa del terreno su cui si sarebbe consumato l'illecito e che propende per la qualificazione "prativa";

ritenuto che il parere acquisito possa rendere incerta la natura dei terreni in questione e quindi porre in dubbio la sussistenza del divieto in capo al soggetto trasgressore;

considerată infine l'entità minima del pericolo derivante dall'accensione di fuoco contestata nel suo concreto realizzarsi;

considerato il rilevante rischio di impugnativa giurisdizionale alla luce degli elementi emersi durante l'istruttoria;

ritenuta perciò la infondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

A R C H I V I A

gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente atto all'accertatore.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti